



lo Statuto
speciale



Consiglio di Presidenza

Presidente

On. Guido Lo Porto

Vice Presidenti

On. Salvo Fleres

On. Vladimiro Crisafulli

Deputati Questori

On. Franco Catania

On. Andrea Zangara

On. Girolamo Turano

Deputati Segretari

On. Sebastiano Burgaretta Aparo

On. Francesco Scoma

On. Giuseppe Basile

On. Giuseppe Galletti

On. Angelo Paffumi

Con la collaborazione di:





1o Statuto speciale





Assemblea Regionale Siciliana

Servizio Informazione
e Comunicazione

a cura di Salvatore Parlagreco



Il Parlamento siciliano

La Sicilia ha un Parlamento da più di sette secoli. All'inizio il Parlamento era composto da chi aveva più soldi e più potere. Oggi ne fanno parte coloro che sono scelti, con il voto, dai cittadini siciliani. La Sicilia, pur essendo per cultura, lingua e tradizioni parte dell'Italia, ha vissuto una sua storia e ha aspirato a governarsi da sé. Sessanta anni or sono, verso la fine del secondo conflitto mondiale, molti siciliani richiesero l'indipendenza ed altri si batterono perché finalmente l'isola godesse di una ampia autonomia all'interno della nazione italiana. Prevalsero quelli che volevano una Sicilia italiana che si governasse da sé.

Governarsi da sé è un vantaggio perché i bisogni e i problemi di un territorio sono meglio conosciuti ed affrontati da coloro che vi vivono. L'autonomia speciale non concede quindi privilegi ai cittadini siciliani, concede loro il potere di fare da sé. Questo non basta,





naturalmente, perché tutto vada bene.

Il vantaggio che l'autogoverno concede deve essere usato bene, altrimenti è come se non ci fosse.

Quando le cose vanno male, tuttavia, le istituzioni non c'entrano affatto. Vuol dire semplicemente che coloro i quali hanno il compito di farle funzionare, non ci riescono o ci riescono con difficoltà. Ma i cittadini elettori non sono estranei a tutto questo, essi possono cambiare uomini e leggi che non condividono: la democrazia concede loro di votare e, perciò, esprimere un giudizio positivo o negativo su coloro che hanno governato e su coloro che hanno svolto il ruolo dell'opposizione.

Lo Statuto speciale della Regione siciliana è la Carta dell'Autonomia. Qui di seguito proponiamo le norme dello Statuto essenziali, che ogni siciliano deve conoscere.



Lo Statuto speciale

Lo Statuto speciale della Regione siciliana è stato approvato con Regio Decreto Legislativo il 15 maggio 1946, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia il 10 giugno 1946. È diventato legge costituzionale il 26 febbraio 1948 ed è stato modificato con la legge costituzionale il 31 gennaio 2001.

La Sicilia, Regione autonoma

La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro la unità politica dello Stato Italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione. La città di Palermo è il capoluogo della Regione.





Gli Organi della Regione

Gli Organi della Regione sono l'Assemblea, la Giunta e il Presidente della Regione.

Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

L'Assemblea regionale



L'Assemblea regionale è costituita da novanta deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica. L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni.

I deputati regionali rappresentano l'intera Regione.

L'ufficio di Deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo.



Il Presidente dell'Assemblea

L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

Il bene inseparabile dell'Italia e della Regione



I deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.



I deputati non sono sindacabili

I deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.

Il diritto dei deputati

I deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all'Assemblea.





L'elezione del Presidente della Regione

Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.

Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Mozione di sfiducia



L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.



L'iniziativa delle leggi

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.



La legislazione esclusiva

L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie: a) agricoltura e foreste; b) bonifica; c) usi civici; d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati; e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali; f) urbanistica; g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale; h) miniere, cave, torbiere, saline; i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale; l) pesca e caccia; m) pubblica beneficenza ed opere pie; n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche; o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative; p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali; q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato; r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie; s) espropriazione per pubblica utilità.



La legislazione concorrente

L'Assemblea regionale può emanare leggi anche relative all'organizzazione dei servizi, comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere, igiene e sanità pubblica, assistenza sanitaria, istruzione media e universitaria, disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio, legislazione sociale (rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato), annona, assunzione di pubblici servizi; tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.



Il Presidente e gli Assessori regionali

Il Presidente e gli Assessori regionali, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative.

Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.

Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato.

Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri, con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.



progettazione grafica ® Sfera Comunicazione